

1132

Coll. g. m. v. m.

ANTONIO ALBERTINI


PROCURATORE GENERALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE
SENATORE DEL REGNO

PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

30 ottobre XVIII



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "T.E.M.I." - ROMA



ANTONIO ALBERTINI

PROCURATORE GENERALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE
SENATORE DEL REGNO.



PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

30 ottobre XVIII



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "T.E.M.I." - ROMA

« *Lavorare vigilanti in silenzio* ».

MUSSOLINI

Sub lege libertas.

Eccellenze, Camerati,

La Magistratura riprende il lavoro mentre maturano giganteschi avvenimenti ed il mondo civile è contristato dalla lotta che infuria non lontano da noi: vi torna con la consapevole serenità che è nel suo costume, con la fiducia saldissima che le deriva dal sapere le sorti della Patria guidate dalla ferrea volontà del sicuro Pilota.

« Sono i tempi difficili quelli che rivelano il carattere dei popoli » ammoniva or non è molto l'augusta parola del Sovrano; e, nella sincera speranza che la tempesta rapidamente si plachi, l'Italia, ricca di pensiero universale, temprata da robusta disciplina, presente agli eventi ed attiva, procede per la via che si è tracciata, operosa in silenzio vigile, sicura di sé e del trionfo della verità e della giustizia — idee le sole valide a comporre i contrasti della vita e a realizzare i fini dell'umanità.

Al termine del XVII anno dell'Era Fascista, anno memorabile per l'imponenza dei risultati raggiunti, noi volgiamo con

fierezza il pensiero alle affermazioni italiane nel mondo. E prima di trattare dell'opera nostra — che concorre essa pure al bene e al prestigio della Patria — salutiamo reverenti ed ammirati la balda gioventù, che tanto sangue generoso ha prodigato in terra di Spagna, e salutiamo con veraci sensi di fervida simpatia il valoroso popolo schipetaro, che ha voluto associare per sempre alle nostre le sue sorti, offrendo la Corona di Albania al glorioso Sovrano Sabauda e perfezionando, nel simbolo del Littorio, la dedizione al Duce magnanimo che guida con imperiale visione le comuni fortune.

Al Guardasigilli, che ha voluto dare carattere di maggior solennità a questa nostra adunata, dell'onore che ci rende con la sua presenza esprimiamo deferente ringraziamento. Egli, eminente gerarca del Regime, per molti anni, con alto senno e prudente energia, ha nobilmente difeso i sacri diritti dell'Italia; ora si è accinto a risolvere con uguale illuminata volontà i molti e complessi problemi della legislazione e dell'amministrazione giudiziaria. Accolga l'espressione del nostro più fiducioso consenso.

Un memore saluto rivolgiame anche al suo predecessore che volse passione, studio e dottrina specialmente alla trasformazione del Codice di procedura civile e alla riforma del diritto privato, di cui seppe condurre a termine una parte di primaria importanza, il primo libro del Codice.

* * *

L'ordinario contenuto di queste annuali relazioni, finchè non ne sia migliorato il sistema, si sostanzia nel rilievo sinte-

tico e critico degli atteggiamenti della giurisprudenza, nell'analisi del funzionamento del Supremo Collegio in rapporto alle attività delle magistrature di merito e nell'interpretazione, con metodo prevalentemente statistico, di fatti interessanti la scienza e la pratica del diritto.

Ma non sarebbe completo l'esame di un aspetto fra i più importanti della vita della Nazione — quello dell'attuazione del suo diritto — se non si ponesse anche in rilievo il procedere della *rinascenza* fascista negli ordinamenti e negli istituti che modificano e perfezionano il nostro sistema giuridico nel solco delle migliori tradizioni romane e italiane.

Se il segreto della Rivoluzione — che insieme martella la coscienza di sè e la formula del proprio divenire — è nella felice intuizione del Genio, il quale, dal vissuto travaglio, trasse la legge, il metodo, i mezzi che sospingono le energie patrie nelle vie imperiali, ove incessanti sono i richiami della nostra grande storia, e se il segno particolare dei nuovi tempi è nel realizzato sentimento di coincidenza dei fini del singolo con quelli della collettività — fattore che sovrasta ed anima tutta la vita associata —, allo sviluppo nazionale vigorosamente concorre anche il processo di costruzione giuridica dello Stato Fascista, che si rivela nell'accentuarsi del dominio della legge inteso nel senso sostanziale di comando, onde il conseguente aumento del quantitativo dei rapporti regolati da norme positive.

Tale costruzione giuridica prosegue secondo la logica del suo sviluppo, in perfetta corrispondenza con quello del sistema politico ed economico. E mentre l'accresciuta complessità dei rapporti continua a creare difformi bisogni e particolari tendenze, l'idea fondamentale dell'interesse superiore della Nazione inquadra quella spontanea complessità e la riduce a uniformità formale e sostanziale.

Significanti avvenimenti si sono avuti sotto tale riflesso nell'anno decorso.

Più notevole, per il contenuto e le promesse di perfezionamento tecnico nella legislazione, la riforma costituzionale, che ha dato nuova disciplina alla funzione legislativa ed ha saldato gl'istituti di formazione della legge con l'ordinamento corporativo dello Stato.

La nuova Camera dei Fasci e delle Corporazioni si è subito rivelata organo di grande competenza e prestigio, anche per il fervido impulso datole dal primo suo Presidente tanto rimpianto, Costanzo Ciano, che la esemplare vita di soldato — fiera di gloriose audacie — e di gerarca impavido della Rivoluzione, ha purtroppo anzitempo conclusa mentre le multiforme sue doti aveva concentrate in un magistero legislativo quanto mai autorevole e fecondo.

E' entrato anche in vigore il primo libro del Codice civile. Fu già posta in opportuno rilievo in quest'aula l'importanza dell'avvenimento; e della nuova legge furono pure illustrati il contenuto innovatore, i criteri, il profondo significato sociale e storico. Essa è ora affidata al vaglio della dottrina e della giurisprudenza che, nello spirito dei principii fondamentali del Regime, ne attueranno la sistemazione e l'interpretazione.

La Corte Suprema — che della rinnovata disciplina del diritto delle persone e della famiglia aveva seguito intensamente la preparazione, apportandovi sapiente contributo — ha già tenute presenti le nuove disposizioni in alcune sue sentenze;

come, precorrendo le innovazioni, s'era orientata, nelle sue direttive interpretatrici, ai mutati bisogni sociali e alla realtà delle trasformazioni apportate dal Fascismo alla vita nazionale.

Quest'anno infatti, per addurre qualche prova, il Supremo Collegio ha con maggiore ampiezza interpretato le norme abrogate in quanto concerne la ricerca della paternità, e più energicamente ha riaffermata la sua tendenza costante a tutela dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale, pur ammettendo alcuna volta che anche cittadini di Stati non aderenti alla Convenzione dell'Aja possano ad essa efficacemente richiamarsi; del pari ha portato l'ultimo contributo a quell'istituto della comunione familiare che — elaborato dalla giurisprudenza, in mancanza di divieti legislativi, sul fondamento dei principii generali e sul collegamento con la consuetudine e il diritto comune — è stato, fra le altre, fonte eccellente al legislatore per la creazione e la disciplina del nuovo istituto del patrimonio familiare. Inoltre, con decisione pronunciata appena pochi giorni dopo l'entrata in vigore del nuovo testo, ne ha preso in esame l'articolo 422, illustrandone la portata in rapporto ai vizi di un'obbligazione cambiaria.

Ma se non è opportuno fermarsi su quanto già fu qui autorevolmente detto dei pregi della riforma, nondimeno conviene rilevare taluni particolari provvedimenti che alle innovazioni del Codice si riannodano.

E' stata, ad esempio, sancita, senza attenuazioni di sorta, la condizione della reciprocità perchè lo straniero possa essere ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino; e tale norma più realistica, di contro al pericoloso eccesso ideologico cui s'era ispirato il legislatore del 1865 col principio improvvi-

damente egualitario, si accorda con la definitiva avulsione dal Codice della disciplina della cittadinanza. Questa, prima ancora che un fondamentale istituto giuridico, è un fondamentale istituto politico, come dimostrano anche le ultime disposizioni relative alle popolazioni libiche e quelle emanate in occasione ed a causa dell'evento albanese; senza che ciò diminuisca la rilevanza giuridica dell'istituto nella sfera del diritto privato. Tale duplice carattere e l'importanza che la disciplina della cittadinanza assume nella organica unità della vita nazionale e nella sua espansione, fanno anzi desiderare che venga costituito unico corpo di leggi in questa materia.

Sotto il medesimo riflesso vanno considerati i provvedimenti che concernono la tutela della razza.

Indizio sicuro del grande rilievo attribuito dal Fascismo a questo problema si ebbe già dagli albori del movimento rivoluzionario, quando si costituirono, con indiscutibile genialità e con visione lungimirante, l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e l'Opera Nazionale Balilla, ora Gioventù Italiana del Littorio; nè l'interessamento attivissimo è mai declinato; perciò gli sviluppi successivi di queste due fondamentali creazioni del Fascismo sono stati imponenti.

Ma la necessaria difesa dell'Italianità non poteva limitarsi ad operare in questo campo soltanto, che prescinde dai contatti con razze diverse; onde una graduale opera di completamento si è andata spiegando nell'azione del Regime.

La conquista dell'Impero aveva accentuata la necessità di proteggere la razza italiana anche dal pericolo delle commistioni — e si ebbero così provvedimenti per impedire la mescolanza di sangue e per tutelare il prestigio della razza supe-

riore —; ma particolarmente il principio non poteva non operare in confronto a quel gruppo di popolazione, anche esiguo, che ha sempre voluto mantenere, nel corso dei secoli, la sua unità razziale. Più evidente, per tali circostanze, si è resa la influenza che la razza ha nell'ordinamento giuridico della Nazione: ed il nuovo Codice ne ha espressamente enunciata l'incidenza sulla capacità giuridica, se pure non ne ha fatto un inderogabile presupposto. Comunque, le limitazioni stabilite importano che, sotto l'aspetto sistematico, le norme razziali costituiscono provvedimenti di mera difesa della personalità collettiva del popolo italiano; e, come tali, vanno intese, integrate e sviluppate.

Notevole nel nuovo Codice, e in opportuno contrasto con le restrittive disposizioni contenute nei progetti di riforma del rito civile, è anche l'orientamento ad accrescere le attribuzioni del Pubblico Ministero.

A tal riguardo le aperte dichiarazioni del nuovo Ministro, nell'esporre il suo vasto programma legislativo, mi dispensano dal fermarmi di nuovo sul nostro Istituto, mentre assicurano che la magistratura requirente avrà ordinamento atto a realizzare tutti i fini che lo Stato può perseguire avvalendosi della vigilante presenza di essa in ogni ramo dell'Amministrazione giudiziaria.

Con sollecitudine veramente ammirevole il Guardasigilli ha condotta a termine la revisione del progetto e la formazione del testo del libro del Codice sulle successioni e donazioni, ch'è stato già solennemente depositato in Campidoglio ed entrerà in vigore nel giorno natale di Roma.

Immutata nelle antiche basi e nella struttura generale, la nuova legge contiene notevoli innovazioni e modificazioni, ispirate ai principii della dottrina fascista, all'assetto politico e sociale della Nazione e alle moderne esigenze della tecnica giuridica. Sono infatti di grande rilievo e di profondo significato: il rifiuto di ogni eccesso nel rispetto della volontà individuale e nella ricerca di essa, la tutela più premurosa ed efficace dell'interesse collettivo e della compagine morale e patrimoniale della famiglia, le più larghe conseguenze attribuite al riconoscimento del vincolo di sangue, il migliore trattamento fatto al coniuge, il ritorno ad alcuni principii romani, l'accoglimento in moderati limiti della sostituzione fedecommissaria e le modifiche alle norme sull'istituzione fiduciaria, la perfezionata tutela del credito, della sicurezza dei diritti e dell'economia pubblica, anche per quanto attiene alla divisione.

Il nuovo testo è opera di alta sapienza che onora la scienza giuridica italiana e che sarà anch'esso provvido modello ai legislatori stranieri.

Molti provvedimenti legislativi si sono avuti nell'anno che eliminano principii politici e sociali antitetici a quelli del Regime e che riportano le leggi positive alle basi tradizionali del diritto italiano; ma il nudo richiamo di essi sarebbe superfluo e l'esame anche sintetico sarebbe eccessivo.

Mi si consenta soltanto, per i riflessi nell'attuale momento, un accenno alla disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione.

Si tratta di una materia modesta in apparenza, ma che aveva dato luogo — con eco anche avanti la Corte Suprema — a situazioni difficili sotto il profilo della concorrenza illecita,

sia in relazione alla tutela degli acquirenti contro le simulazioni spesso create in siffatte vendite, sia in rapporto alla difesa dei commercianti dello stesso ramo.

In un sistema economico e giuridico fondato sulla libera concorrenza e che derivava la illiceità degli atti soltanto da una loro difformità rispetto agli usi onesti del commercio, non era facile dare rilievo agli interessi dell'acquirente e tanto meno era agevole la creazione spontanea di un uso commerciale che potesse serio limite ad un indirizzo che ha pure legittimi motivi determinanti. Anche qui i principii fondamentali dello Stato Fascista nell'ordine economico hanno fornito la base razionale a pratica della soluzione: ed il provvedimento ha regolato con equità la speciale materia.

Ma dal principio nettamente tradotto in norme positive altre numerose applicazioni è lecito attendersi, specie in questo momento storico, prima che i motivi ispiratori dell'Ordinamento Corporativo non penetrino, come è necessario, nelle altre parti del Codice civile e nel Codice di commercio.

L'economia nazionale non deve essere turbata nel suo ordinato sviluppo dall'agitarsi di interessi meramente egoistici che non trovino sufficiente giustificazione in situazioni apprezzabili anche da un punto di vista generale; tanto più questo imperativo deve essere inteso in tempo in cui si esige un'unitaria e vigile disciplina della condotta, dei pensieri e dei sentimenti di tutti. Si può essere sicuri pertanto che l'efficienza del sistema littorio — la cui maturità è stata provata nel periodo sanzionista e in questo ordinato passaggio ad una economia d'eccezione — in quei casi sporadici d'indisciplina e d'ingorde speculazioni in cui la mentalità del singolo non si dimostri ancora permeata da spirito fascista troverà deciso sussidio nelle sentenze dei giudici, non soltanto per quanto attiene all'energico rigore della

repressione, secondo il recente monito del Guardasigilli, ma anche come positivo contributo a facilitare l'opera di sorveglianza e di controllo diretta a prevenire turbamenti nel mercato e a mantenere severo lo stile della vita.

Ma l'avvenimento di più vasta portata è l'annuncio che presto sarà condotta a termine l'opera di revisione dei nostri maggiori organismi giuridici. Senza dubbio arduo e delicato è il compito, tanto più che in parte i progetti di data lontana appaiono superati e taluno — come quello sulle obbligazioni — non corrisponde alla trionfante realtà corporativa; ma il complesso lavoro, affrontato con decisione e con nuovi metodi, ben potrà essere concluso con avveduta diligenza nel termine prefisso. Per tal modo, presto — mentre il regolamento dei rapporti di vita e lo sviluppo delle attività nazionali si avvantaggeranno della soluzione definitiva di gravi problemi economici, sociali, tecnici creati dal decorso del tempo, dall'evoluzione patria e dagli ordinamenti corporativi — tutto il nostro sistema giuridico sarà improntato dalle correnti di spirito e di pensiero scaturite dalla situazione politica e sociale onde è sorto e si è fatto gigante lo Stato Fascista.

Una non breve esperienza ha collaudato l'integrale bontà delle prime dichiarazioni di principio, che sistematicamente e progressivamente si vanno concretando in norme positive, e ne ha dimostrata la perfetta aderenza alle nostre tradizioni millenarie, che hanno sempre assicurato il primato morale e civile del popolo italiano nel campo del diritto. Ben a ragione pertanto il Ministro può vigorosamente affermare che le frontiere giuridiche dell'Italia sono e saranno sempre quelle del diritto romano che esse vanno munite e difese non diversamente da

quelle storiche e geografiche per conservare alla nostra razza uno dei titoli più eletti — e senza dubbio il più solido — della sua perenne missione universale.

Con il rinnovamento dei Codici finalmente procederà la soluzione dei problemi dell'organizzazione giudiziaria, alla quale debbono considerarsi ottimo avviamento le molteplici provvidenze con encomiabile prontezza adottate in favore di alcune categorie forensi, la cui attività tanto efficacemente collabora nelle realizzazioni della giustizia.

Sappiamo che non lievi sono le difficoltà per creare un durevole ordinamento giudiziario, per quanto il problema sia facilitato dalla imminente e profonda trasformazione del rito e del costume civilistici secondo i reali bisogni di una retta amministrazione della giustizia e secondo la realtà delle aspirazioni del popolo; nè si possono dimenticare e disconoscere, per la nobiltà e la serietà dei propositi, i tentativi fatti dal Governo per avvisare fra i diversi e scegliere il sistema più adatto per una soluzione integrale, che lo stesso frazionamento dei mezzi ha differita.

Il complesso tecnicismo della costruzione, sia della procedura civile che dell'ordinamento giudiziario, si manterrà senza dubbio rigidamente aderente alle direttive del Duce ed ai principii del Regime: e sulle meditate e pratiche idee lucidamente espresse dal Ministro tutti concordiamo senza riserve. Le riforme corrisponderanno, così, alle aspettative del popolo e di coloro che amministrano giustizia, i quali si studiano, con grande sacrificio, di celare dignitosamente il loro disagio; e un'ardita volontà fascista, vincendo molti ingiusti ostacoli con lungimiranti propositi, avrà stabilmente assicurati, rinsaldandoli, il presti-

gio e la forza della funzione giudiziaria nel fervore del rinnovamento nazionale.

* * *

I Procuratori Generali delle Corti di Appello mi hanno ancora cortesemente fornito copiose notizie sul corso dell'attività giudiziaria nei rispettivi distretti: e nell'insieme ne hanno attestata l'ordinata regolarità, pur rilevando il disagio che si sopporta per assicurarne il buon funzionamento, a causa di difficoltà che essi attribuiscono alla insufficienza del numero e alla mal proporzionata distribuzione delle persone, ma che in parte derivano pure da non aggiornati sistemi amministrativi.

Senza dubbio i giudici sono chiamati ad assolvere compiti molteplici, progressivamente ed enormemente accresciuti per natura e quantità di affari e sempre più difficoltosi: basti considerare che si reclama il magistrato — e giustamente — per i più svariati incarichi, anche di natura sociale, e che le sentenze civili, soltanto fra il 1921 e il 1938, sono aumentate di circa il 40 per cento, come nel loro complesso sono pressochè ugualmente aumentate quelle penali.

Il lavoro che la Magistratura rende è, peraltro, eccellente sotto l'aspetto qualitativo. Ne abbiamo un indice sicuro nella cifra degli annullamenti, ch'è di un terzo dei ricorsi civili e di un sesto dei penali, e nella cifra delle riforme, la quale si aggira intorno al cinque e al sei per cento delle sentenze pronunciate in civile e in penale. Sono lieto che un'iniziativa veramente ricca di significato abbia adunati qui i Capi delle Corti d'Appello per fare questa constatazione alla presenza loro, cui ne risale in buona parte il merito; e a tutti i Magistrati rivolgo il saluto affettuoso della Corte Suprema.

Episodi di eccezionale ripercussione non mi sono stati segnalati, nemmeno dagli uffici giudiziari del nostro Impero coloniale: soltanto il rappresentante del P. M. in Rodi ha giustamente rilevato la importanza politica e giudiziaria del decreto del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo che ha soppresso definitivamente i tribunali sciaraitici, rabbinici e greco-ortodossi, attribuendo ai tribunali civili di conoscere, con le ordinarie forme del nostro codice di procedura, anche delle materie relative allo statuto personale dei nativi, applicando a seconda dei casi il diritto musulmano, il bizantino o l'ebraico.

Dai rapporti dei Procuratori Generali è posta inoltre in evidenza la sempre più accelerata discesa — iniziata nell'anno 1932 — nella curva della litigiosità: la quota del 40,50 per mille abitanti del 1932 è ridotta a 22,90 nel 1938. In relazione a tali cifre si manifesta invece progressivo l'aumento delle conciliazioni nelle controversie individuali del lavoro, conciliazioni che nell'ultimo quinquennio mostrano essere aumentate di oltre un terzo. Da tali confronti si desume quanto fortemente incidano sul fenomeno delle liti le provvidenze del Regime; sicchè con la riforma del Codice di procedura è da attendersi anche una contrazione nel numero degli appelli civili, che in atto supera di poco quello degli appelli penali, a malgrado che le sentenze penali appellabili (esclusi i decreti) superino del venti per cento quelle civili.

Nella forma più grave di attività antisociale, quella del delitto, un moto di costante regresso egualmente si riscontra: oltre che dai Procuratori Generali, mi è comunicato, con cifre dettagliate e controllate, dall'Istituto Centrale di Statistica.

La quota di delinquenza, che era già molto bassa, in confronto dell'anno 1923 risulta ancora ridotta di circa sei punti e la discesa si estende gradualmente a quasi tutte le classi dei delitti previsti dal Codice penale e a tutte le regioni del Regno: qualche resistenza si nota soltanto nelle classi dei delitti di furto e contro la fede pubblica. La diminuzione è assai più sensibile nei delitti gravi ed è imponente in particolar modo per gli omicidii volontari ridottisi a circa un quarto, le rapine discese a meno di un quarto, le lesioni personali diminuite di circa il 60 per cento; la contrazione inoltre si avvicina alla metà per i delitti di violenza e resistenza all'Autorità ed anche per le truffe e le frodi. Particolarmente notevole è la decrescenza del numero delle condanne contro minori dai 14 ai 18 anni, ridottesi a meno di un sesto nel 1938 in confronto al 1921.

Senza dubbio il declinare della delinquenza coincide con il maggior senso di disciplina e il migliorato costume del popolo; esso inoltre — è doveroso affermarlo — è dovuto insieme alla giusta energia dei giudici ed all'azione, sempre encomiabile, della rigida e perspicace Polizia giudiziaria e preventiva nei suoi diversi organismi, ammirevoli per la salda costituzione e per la secolare tradizione nobilissima.

Convieni peraltro rilevare che il numero dei delinquenti particolarmente pericolosi è stato sempre assai limitato in Italia: ne sono prova le minime cifre riferentisi a dichiarazioni di pericolosità, e, dal 1931, la persistente decrescenza del numero dei provvedimenti per misure di sicurezza. Nel 1938 soltanto 48 condannati in tutto il Regno sono stati dichiarati delinquenti professionali e soltanto 18 delinquenti per tendenza.

Anche i nuovi Codici hanno influito nel realizzare vantaggi notevolissimi così per la forza intimidatrice dell'aumentato rigore delle pene edittali, così per l'acceleramento del ritmo nel-

l'attività giudiziaria, così per la prontezza e l'efficacia di repressione — particolarmente dovuta ai metodi apprestati dal legislatore a combattere la criminalità (se ne ha, anche quest'anno, un segno nel numero delle condanne alla massima pena) ed alla perfezione degli strumenti pratici che attuano la lotta contro la delinquenza —; e che la giustizia resa coi nuovi Codici sia sostanzialmente esatta, equilibrata ed equa, senza eccessiva severità e senza dannosa rilassatezza, risulta, in confronto all'aumento generale nella misura delle pene, dalla ulteriore riduzione nelle cifre degli appelli, delle riforme e degli annullamenti.

Troppe ancora, se pure in numero minore dello scorso anno, sono le istanze di rimessione: lo notai nel discorso precedente e debbo ora rinnovare, con rincrescimento, l'osservazione, che ha suscitato un autorevole monito del Guardasigilli.

Distogliere un procedimento dal giudice naturale è fatto di estrema gravità, da non doversi domandare e consentire se non per necessità inderogabile. Ho pertanto la certezza che l'opportuna direttiva del Ministro sarà senz'altro osservata.

Eguualmente debbono ridursi — e di molto — i conflitti di competenza, che anche quest'anno sono in numero elevato. Quasi in tutti il contrasto è ingiustificato, o perchè ancora incompleto il rilievo degli elementi occorrenti alla sicura definizione del reato, o per superficiale esame critico delle risultanze processuali, o per altri motivi ancor meno apprezzabili.

Neanche su questo increscioso argomento sarei voluto tornare; ed anzi desidero direttamente segnalarlo alla persuasiva autorità dei Procuratori Generali perchè, quando è possibile

— e spesso lo è per la minima consistenza del dissenso —, si procuri di far cessare il conflitto senza che si renda necessario l'intervento della Corte Suprema.

L'esame della nostra giurisprudenza segnala alcune manchevolezze che potrebbero facilmente essere eliminate dalle magistrature inferiori: tale, ad esempio, l'insufficienza nell'accertamento della capacità di intendere e di volere dei minori e nella indicazione dei motivi per l'applicazione concreta della pena e per il diniego o la concessione di beneficii; tale pure qualche difetto di diligenza nell'adempimento delle funzioni certificatrici, dovendosi tener presente che anche l'inesattezza nell'indicazione di una data o di una persona nell'atto di ricevimento dell'impugnazione può arrecare dannose o non riparabili conseguenze agli interessati.

Circa i giudizi di Corte di Assise, dal complesso delle notizie ricevute si può desumere che soddisfacente è il rendimento di questa elevata magistratura di merito. La riprova è nel fatto che dei 737 ricorsi contro le sue sentenze soltanto una minima parte — meno dell'8 per cento — ebbe accoglimento dalla Corte Suprema.

L'austera solennità in cui si svolgono i dibattimenti avanti la Corte di Assise ha cancellato quasi dalla memoria l'antica giurìa; meno giustificata perciò appare la sopravvivenza di qualche preconcepita voce discorde. Senza dubbio sta nella scrupolosa, direi anzi meticolosa, scelta degli assessori il punto essenziale per ottenere sicurezza di risultati conformi a giustizia: l'altissima funzione di giudicare va conferita ad *ottimati* d'illu-

minato e sicuro equilibrio, consapevoli della grave responsabilità che assumono, forti nel carattere e nella coscienza.

* * *

Operoso e fecondo periodo è stato per la Corte Suprema anche l'anno decorso.

Non molto sensibile diversità si nota nella statistica dei lavori, la cui mole è sempre imponente, com'è grande l'impegno richiesto dall'elevatezza del compito.

Sono pervenuti alle Sezioni semplici 4.043 ricorsi civili e 12.335 penali; 223 ricorsi civili e 65 penali sono stati presentati alle Sezioni Unite. L'affluenza, aumentata di circa un settimo in civile e di circa un quinto in penale, si mantiene nei limiti delle ordinarie fluttuazioni; è diminuita invece di circa un terzo nei ricorsi pervenuti alle Sezioni Unite civili, di circa un sesto in quelli pervenuti alle Sezioni Unite penali.

Particolare notevole è la deflazione di circa il 40 % nei ricorsi inviati alle Sezioni Unite civili dalle Sezioni semplici. Codesta considerevole contrazione non viene spiegata da alcuna causa contingente. Si è nel vero se la si attribuisce alla più rigida cautela posta a frenare la non lodevole *prassi dell'automatismo* che, come spiegai l'anno scorso, sapeva alcuna volta di espediente e che al nuovo legislatore del processo civile spetterà di troncare, onde giungano al giudizio dell'altissimo Consesso soltanto le controversie di massima rilevanza per l'esatta interpretazione della legge.

La percentuale di accoglimento in rapporto ai ricorsi esaminati si è ancora più contratta in materia civile: i ricorsi proposti sono stati accolti, infatti, in misura di poco superiore al 30 % dalle Sezioni semplici, di poco superiore al 25 % dalle

Sezioni Unite. In materia penale rimane pressochè invariata, per le Sezioni semplici, la bassa percentuale degli accoglimenti, che supera appena il sesto dei ricorsi; migliorata in confronto dell'anno scorso è pure la percentuale delle Sezioni Unite che hanno accolto poco più di un quinto dei ricorsi. Dei ricorsi penali pressochè un terzo furono dichiarati inammissibili, poco più del 36 % furono esauriti in Camera di consiglio.

* * *

Varietà di fatti, complicatezza di questioni, estensione di dispute contraddistinguono i ricorsi civili. Le sentenze pronunciate come sempre costituiscono documenti ammirevoli di dottrina e di sagacia interpretativa.

Il carattere che ha il discorso inaugurale non mi consente di segnalare organicamente le decisioni: seguirò anche questa volta l'uso di accennarne alcune di speciale interesse.

La Corte ha ritenuto potersi convalidare il sequestro conservativo concesso nelle Isole Italiane dell'Egeo in base alla legislazione ottomana anteriormente all'entrata in vigore della nostra legge, riaffermando così un principio di notevole rilievo in materia di retroattività di leggi processuali, nel senso che anche in questo campo possono esservi fatti giuridici che la legge successiva rispetta nelle loro ulteriori conseguenze. In tema di urto di navi straniere avvenuto nelle acque territoriali di altro Stato, nel negare la giurisdizione dell'Autorità italiana, si è rilevato che all'unificata disciplina della responsabilità civile in materia di abbordaggio, per effetto della convenzione di Bruxelles, non corrisponde una legge processuale che determini la competenza per territorio, onde la controversia sulla giurisdizione va risolta secondo l'ordinamento giuridico di ciascun

Stato. Si è decisa negativamente la questione, assai controversa, se la contestazione del privilegio o dell'ipoteca sospenda la conclusione o l'omologazione del concordato fallimentare, applicando i principî della vigente legge sulla verificaione dei crediti nel fallimento ed utilizzando il concetto che, nel nuovo sistema, le impugnative contro i provvedimenti ammissivi dei crediti danno luogo a giudizi che si svolgono *a latere*, i quali potranno avere effetto sui risultati finali ma non possono intanto ostacolare o ritardare lo svolgimento della procedura principale. Si è pure negato al sottoscrittore di capitale sociale di un'anonima, quando gli sia chiesto il versamento, di opporre in compensazione un proprio credito verso la società: e ciò perchè non è consentito l'operare della compensazione dal sistema della legge che, nell'interesse dei terzi, considera il capitale delle anonime come un'entità appartenente alla collettività organizzata dei soci, sottoposta quindi a un vincolo d'indisponibilità e insuscettiva di variazioni fuori dei casi previsti. Si sono fissati i criteri determinanti le particolari funzioni della cauzione dell'agente di cambio in relazione ai privilegi posti con l'art. 11 della legge del 1932, e si è dichiarato che anche i crediti non risultanti dai certificati degli agenti godono del privilegio sulla cauzione allorchè abbiano la loro fonte nell'attività dipendente dall'esercizio della mediazione. E' stato affermato il carattere extraterritoriale delle leggi monetarie in vista delle finalità ch'esse perseguono, sempre che non contrastino l'ordine pubblico del paese ove esse sono ricevute. Le Sezioni Unite civili, applicando il principio, insito nel sistema, del favore verso la regolamentazione giuridica dei rapporti di lavoro — principio che spiega anche la proroga automatica dei contratti collettivi cessati — hanno confermata la giurisprudenza delle Sezioni penali, riconoscendo efficacia ai contratti collettivi non

integri pubblicati con impegno d'integrazione, pur non essendo questa avvenuta o essendo avvenuta fuori termine.

Nella grande varietà delle materie e nel grande numero dei pronunciati qualche punto talvolta affiora che rivela non consolidata la giurisprudenza; così: se sia da riconoscersi il diritto all'indennizzo per indebito arricchimento in confronto della Pubblica Amministrazione; se con privata pattuizione possa derogarsi alle norme degli accordi collettivi economici.

Vi sono state anche in questo periodo decisioni che hanno suscitato vivo dibattito. Fra esse quella che in tema di demanio pubblico, accostandosi al progetto del Codice civile, ha avvicinati i beni patrimoniali indisponibili alla categoria dei beni demaniali pubblici, rilevando tuttavia che, mentre per questi ultimi l'incommerciabilità si fonda sulla loro stessa natura, per i primi viene ristretta nei limiti dell'uso pubblico. Va segnalata anche l'altra che sembra abbia ritenuto potere il giudice civile rivalutando il fatto, in sede di liquidazione di danno non patrimoniale prodotto da reato dichiarato estinto, attribuirgli qualifica d'illecito penale. Così pure la decisione che ha negato la rilevabilità d'ufficio della preclusione all'esercizio dell'azione civile derivante da pronuncia penale.

Oltre queste, fra le molte decisioni che andrebbero segnalate per particolare interesse, poche mi è possibile qui ricordare. In una grave controversia avente per oggetto l'uso delle acque del fiume Roia, la Corte, risolvendo molteplici e complesse questioni giuridiche, ha ritenute due sentenze straniere con-

trarie all'ordine pubblico interno e a convenzioni fra i due Paesi traversati da quel fiume nel suo corso. In tema di responsabilità della pubblica Amministrazione per danni apportati ai privati dai suoi funzionari od agenti, sviluppando principî già fissati, la Corte ha giudicato dovere la facoltà discrezionale della pubblica Amministrazione trovar limiti, oltre che nelle norme autolimitatrici — siano pure poste con disposizioni interne — anche nella misura di esperienza e diligenza, che, secondo il comune concetto, è doverosa all'operare umano a tutela del diritto altrui. In materia di mezzadria e di piccola affittanza agraria, sono stati chiariti alcuni punti che avevano dato luogo ad incerte interpretazioni e si è riconosciuta la competenza del giudice del lavoro a conoscere delle controversie individuali dipendenti dal contratto di piccola affittanza, che viene subendo un notevole processo di trasformazione sotto l'influenza dei principii corporativi. Nella non facile materia mineraria si sono avute massime più precise sulle differenze del regime che disciplina le miniere e le cave, nonchè sulle condizioni necessarie per il trasferimento e l'esercizio di miniere. In tema di lavoro si è negata efficacia ad un contratto collettivo per categorie non rappresentate in atto dalle associazioni stipulanti. Per la prima volta si è riconosciuta la soggettività del diritto di autore a persone giuridiche; e così una società commerciale ha potuto far valere i diritti che spettano personalmente all'autore di un'opera dell'ingegno.

* * *

In materia penale le sentenze — sempre ammirabili per dottrina e per acume — dimostrano che si accentua e perfeziona, nell'interpretazione dei Codici fascisti, il contributo giu-

diziario alla sistemazione unitaria di ciascuno dei due organismi, dei quali la dottrina, elaborando i principî, pone in luce sempre nuovi pregi.

Più progredita appare la giusta tendenza a condurre il sindacato sulla struttura logica della *motivazione*, onde stabilire l'esattezza — e, vorrei dire, la perfezione — di corrispondenza tra essa e il *dispositivo*. Specie quando si tratti di sentenze alle quali manca la garanzia del secondo giudizio di merito o di assoluzioni con formula dubitativa mal si giustifica una formalistica interpretazione dei poteri della Corte Suprema se trascuratezza, manchevolezza o perplessità nell'esposizione dei motivi designino difettosa analisi degli elementi su cui il giudizio è stato fondato. Il processo è mezzo per l'accertamento della verità; ed il rigoroso rispetto dei limiti retamente posti dalla legge al giudizio di Cassazione perchè non degeneri nella così detta *terza istanza*, non deve però condurre all'altro eccesso di frapporre pedanti inceppamenti alla sostanziale attuazione della giustizia.

Con esatto criterio perciò è stata annullata una sentenza di condanna su semplici dichiarazioni di una minore, che non apparivano sottoposte ad adeguata critica, anche mediante indagine tecnica sulla sua personalità; così pure altra sentenza è stata annullata che, accettando il parere del perito, aveva perciò creduto omettere la valutazione dell'avviso del consulente tecnico; e bene è stata anche annullata la sentenza priva di specifica motivazione nel dichiarare non attendibili le prove favorevoli all'imputato.

Ugualmente — oltre le numerose massime già da me altra volta segnalate, che sono state riaffermate anche quest'anno — meritano rilievo alcune pronuncie le quali più palesemente s'informano a criteri meno rigorosi nell'esigenza di requisiti for-

mali o nell'interpretazione di consimili norme. Si è, ad esempio, ritenuto, abbandonando precedenti restrizioni, potersi desumere la tempestività del gravame anche da elementi diversi dalla certificazione normale; si sono riconosciuti validi i motivi di ricorso anche se presentati dal solo imputato; si è dichiarato necessario notificare a costui l'avviso di deposito della sentenza nel caso d'impugnazione proposta soltanto dal difensore; maggiore tutela si è pure concessa agli interessati, decidendo essere di competenza del Collegio, anzichè del consigliere delegato, il provvedere sui ricorsi aventi per oggetto la sola declaratoria di abitudine o professionalità nel reato. (Le ultime due massime, dato il contrasto di pensiero fra le Sezioni singole della Corte, su richiesta del mio ufficio sono state definitivamente affermate dalle Sezioni Unite). Del pari si è esclusa la forza preclusiva del giudicato nei confronti dei compartecipi di un reato anche se il principale autore, con precedente decisione, sia stato prosciolto perchè non sufficiente la prova della sussistenza del fatto; ed è stato pure dichiarato che, sull'appello del solo imputato contro sentenza istruttoria di proscioglimento con formula dubitativa, si può ordinare il rinvio a giudizio, costituendo così un opportuno e valido freno al dilagare di impugnazioni avventate quanto audaci.

Anche in materia penale alcune massime sono state oggetto di viva discussione: fra esse quella che in tema di millantato credito ha esclusa l'applicazione dell'attenuante di riparato danno; quella che ha negato al genitore l'esercizio del diritto di querela per il minore emancipato; l'altra che, agli effetti della notificazione, ha considerato irreperibile il latitante arrestato all'estero per delitto ivi commesso e di cui è stato richiesto il

mantenimento del fermo in rapporto al reato pel quale si procede nel Regno; quella inoltre che, tenendo anche presente il nuovo Codice civile, sembra abbia dichiarata la tutela penale per violazione dell'obbligo di assistenza familiare, nella ipotesi di mancata somministrazione di mezzi di sussistenza, ristretta esclusivamente ai discendenti sui quali venga esercitata la patria potestà (o la tutela dell'avo) nell'accezione propria del vecchio Codice.

Qualche divergenza in alcune questioni tra le Sezioni penali tuttavia persiste. Nell'interpretazione dell'articolo 509 C. P. non vi è ancora accordo se la norma possa invocarsi per la violazione di qualsiasi obbligo imposto dal contratto collettivo di lavoro, ovvero soltanto per violazioni che concernono principî consacrati dalla Carta del Lavoro, o solo per l'inosservanza di quelle norme del contratto individuale la violazione delle quali renda inefficace il rapporto di lavoro. Del pari si è avuta non concorde soluzione sull'applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità al delitto tentato; sulla configurabilità della continuazione fra diverse ipotesi di reato di falsità in atti; sull'obbligo di citazione a pena di nullità della persona offesa dal reato; sull'incompetenza assoluta di altro giudice che non sia il tribunale dei minorenni a conoscere dell'appello contro sentenza del pretore a cui il giudizio sia stato rimesso dal procuratore del Re a termini della legge speciale.

Un ulteriore esame su codesti punti condurrà certamente le Sezioni ad uniformi decisioni. Se le difformità persistessero le Sezioni Unite pronunzieranno definitivamente.

* * *

Per completare gli accenni alle decisioni della Corte, conviene aggiungere che alcune pongono in evidenza l'opportunità di interventi legislativi. Ad esempio, alla nuova disciplina introdotta in tema di liquidazione di Casse Rurali Agrarie hanno contribuito appunto i rilievi contenuti nelle decisioni del Supremo Collegio; il quale di recente ha innovata la sua giurisprudenza respingendo un precedente insegnamento che mal presupponeva la natura giurisdizionale del decreto di approvazione del piano di ripartizione dei contributi che i soci debbono versare per far fronte al passivo sociale. Va pure notato che frequenti controversie in materia di alcuni tipi particolari di comunione rivelano l'opportunità di disposizioni regolatrici nel libro del nuovo Codice concernente le cose e i diritti reali. Del pari l'esame approfondito di una norma che tutela il decoro e il prestigio della classe notarile, ha segnalata l'opportunità o di modificare la norma stessa o di autorizzare quella possibilità di revisione dei provvedimenti disciplinari ch'è consentita dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Uguualmente alcuni fondati reclami contro declaratorie di amnistia in procedimenti di cui l'imputato non abbia conosciuta l'esistenza o nei quali non abbia potuto tempestivamente fornire prova utile per l'applicazione dell'art. 152 C. p. p. hanno maggiormente fatto sentire l'opportunità almeno di una equa norma regolamentare circa il rilascio di certificati del casellario giudiziario ad autorità che non abbiano giurisdizione penale. Così pure la sentenza delle Sezioni Unite la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso in Cassazione che censura il

giudicato del Tribunale Supremo Militare sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà di motivazione, mentre ha temperata l'eccessiva estensione data al contenuto del ricorso straordinario nel Codice di procedura penale, ha indirettamente dimostrata l'opportunità della progettata riforma del Codice penale militare di pace che riconduce il ricorso straordinario nei limiti dell'incompetenza e dell'eccesso di potere.

* * *

Nel dare, come ho fatto, un semplice cenno del nostro multiforme e complesso lavoro, ho seguita la consuetudine, senza attenermi così alla sola importanza puramente giuridica delle questioni decise o alla perspicuità della motivazione delle sentenze.

La Corte Suprema mentre assolve il compito di assicurare l'uniforme attuazione della legge, tende sempre a mantenerla in armonia coi tempi e a preparare gli elementi per ulteriori sviluppi. Essa è paga di sapere che la libera critica l'assiste con rispettoso consenso, di sentire che la sua fatica è benefica e feconda. Ma, soprattutto — fra tante fortunate vicende del mondo, in tanto movimento di ascesa dell'Italia, in tanto succedersi di riforme — essa resta ferma nel dovere di conservare pura l'idea della giustizia nel suo principio e nelle sue applicazioni.

* * *

Camerati,

I Magistrati, che hanno autorità d'insegnare come si intenda e si pratichi quell'austera disciplina civile ch'è fonda-

mento e presidio della forza e della grandezza della Patria, accolsero come riconoscimento e presagio il nobile saluto del Guardasigilli, che ricordava la consegna del Duce alla Magistratura di essere la severa interprete e custode delle leggi della Rivoluzione.

Essi gli sono grati per i coraggiosi propositi annunciati, ma particolarmente gli manifestano riconoscenza per due atti, rivelatori dello stile consono ai tempi, che testimoniano un apprezzamento, quale noi l'attendevamo da lui, dello spirito che presiede al fervore della nostra opera: l'aver disposto che le giovani nostre reclute inizino il loro addestramento all'Accademia del Littorio, l'aver ottenuto che la Magistratura, all'inizio del nuovo anno giudiziario, nelle sue più elevate gerarchie e nel suo massimo Organo, renda omaggio al Duce.

Preghiamo il Ministro di dire ora al Duce che la Magistratura italiana — sempre più degna dell'alta Sua guida — in disciplinato silenzio, nello spirito del Littorio, con illimita dedizione continua a servire la Patria fascista.

Signor Presidente,

Nel nome augusto del Re ed Imperatore, nostro glorioso Sovrano, Vi chiedo di dichiarare aperto il XVIII anno giudiziario dell'Era Fascista.